

Prot. N. **ACIU.2006.738**
Roma lì, **31 ottobre 2006**

- Al **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**
- Direzione Generale delle Politiche Agricole
- All' AGEA
- **Ufficio Monocratico**
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
Sede
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 Torino
- Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
- Alla ANCA / LEGACOOP
- Alla AGCI
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla FEDERVINI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

	Al	C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA
	Al	C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA
	Al	CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA
	Al	Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L.Serra, 37 00153 Roma c/o CAA CANAPA Via Rovigo, 14 00161 ROMA
E p.c.	All'	Organismo pagatore della Regione Toscana - ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE
	All'	Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA Via Nicolò Tommaseo, 63-69 35131 Padova
	All'	Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO

**Oggetto: VITIVINICOLO - Dichiarazioni di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino
2006/2007** - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione
delle dichiarazioni.

INDICE

1.		Quadro Normativo	4
2.		Settori di intervento	4
3.		Definizioni	4
4.		Presentazione delle dichiarazioni e controlli delle superfici vitate	5
	4.1	Soggetti interessati	7
	4.1.1	Dichiarazione di raccolta uva	7
	4.1.2	Dichiarazione di produzione vinicola	8
5.		Termine di presentazione	8
6.		Modalità di presentazione	9
	6.1	Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)	9
	6.2	Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica	10
	6.3	Produttori in proprio - Comunicazione tramite raccomandata	11
	6.4	Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi	12
7.		Controlli istruttori	12
	7.1	Sottoscrizione della dichiarazione	13
	7.2	Documento di riconoscimento	13
	7.3	Controlli anagrafici	13
	7.4	Rappresentante legale	13
8.		Trattamento e diffusione dei dati	14

Allegato 1: Modello di dichiarazione ed allegati

Allegato 2: Note esplicative per la compilazione

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999**, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001** che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159**, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2006/2007.

L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 e degli Artt. 2 e 4 del regolamento CE n. 1282/2001 i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi **espressi in ettolitri**, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.

3. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente di persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 1493/99;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Modello:** Moduli base per la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, comprendenti i quadri A, B, C, D, E e G nonché il modello di Registro di Carico e Scarico ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768. Tali moduli base vengono corredati degli allegati A1, A2, F1, F2, F3, F4, M1 ed M2 da utilizzarsi per le varie tipologie di dato da dichiarare e specificatamente descritti nelle istruzioni di compilazione. **Il Modello allegato alla presente Circolare ne costituisce parte integrante ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito internet WWW.SIAN.IT. Le eventuali dichiarazioni già pervenute in forma cartacea anteriormente alla suddetta data ed utilizzando il modello precedentemente in uso vengono comunque considerate valide;**
- **Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole:** Istruzioni riguardanti la compilazione del modulo base e degli allegati di cui al punto precedente. Dette istruzioni, allegate alla presente Circolare, ne costituiscono parte integrante.

4. Presentazione delle dichiarazioni e controlli delle superfici vitate

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2006/2007, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto e Lombardia.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto e l'Organismo Pagatore della regione Lombardia, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi.

A partire dalla campagna regolata dalla presente Circolare, per i dichiaranti che devono presentare due o più dichiarazioni riferite a province che ricadono nel territorio di competenza di due o più Organismi Pagatori tra quelli sopra citati, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, in linea generale, tutte le dichiarazioni, riferite a qualsiasi provincia del territorio nazionale, possono essere presentate presso la sede del CAA ove è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale e quindi presso la sede legale o di residenza del soggetto dichiarante.

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si procederà all'interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OPR interessati.

Requisito fondamentale per la presentazione all’Organismo pagatore delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola (modello base ed allegati) è la costituzione, qualora non già esistente, o l’aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico.

Tale requisito concerne sia i soggetti che raccolgono le uve e le utilizzano direttamente, sia i soggetti che cedono le uve totalmente o parzialmente ad uno o più acquirenti.

I dati contenuti nello schedario vitivinicolo SIAN (modello B1) degli intestatari delle dichiarazioni di raccolta, rappresentano parte sostanziale del fascicolo aziendale delle aziende viticole.

Pertanto, per una corretta gestione delle dichiarazioni di raccolta uve è fondamentale, anche ai fini della trasparenza delle informazioni e della riduzione delle anomalie dei soggetti che richiedono gli aiuti, che esista un collegamento tra le dichiarazioni delle superfici vitate (modello B1) e le dichiarazioni di raccolta uve. Tale collegamento consente il riscontro e la verifica dei dati sia in termini di anagrafica che di **superficie dichiarata**.

L’acquisizione delle dichiarazioni di raccolta uve prevede, pertanto, la necessaria presenza del B1 **intestato allo stesso soggetto** che presenta la dichiarazione di raccolta. In particolare, **per il soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta uve dovrà essere presente un B1 corrispondente.**

Qualora non esista il **fascicolo aziendale**, ovvero non sia **presente ed aggiornato** alcun modello B1 intestato al soggetto che si appresta ad effettuare la dichiarazione di raccolta, il fascicolo deve essere costituito presso un **CAA** o presso l’Organismo Pagatore secondo le istruzioni contenute nel Manuale delle Procedure – Agea Coordinamento del 20/04/2005 (e successive integrazioni) ed il B1 può essere inserito, ovvero aggiornato, dallo stesso **CAA** mandatario **come “proposta” che dovrà essere successivamente “validata” dalla Regione competente**, o dall’Organismo Pagatore competente. I CAA dovranno compilare tutti i campi previsti nelle proposte di variazione ed aggiornamento e, se trattasi di variazione di conduzione, dovranno trasmettere, se richiesto, alla Regione competente gli estremi di ciascuna variazione di conduzione operata sui modelli B1 ed eventualmente allegando la relativa copia della documentazione cartacea prodotta secondo le istruzioni contenute nel suddetto Manuale delle Procedure.

La superficie totale dichiarata da cui si è raccolta uva è confrontata con quelle risultanti allo schedario viticolo registrato sul SIAN (modello B1). Al fine di una verifica dello status di aggiornamento dello stesso modello B1 il produttore è tenuto a dichiarare, oltre alla superficie di raccolta, anche la superficie vitata totale dell’azienda comprendente anche quella eventualmente non destinata alla raccolta nella campagna in corso.

I produttori che già nella scorsa campagna hanno prodotto la loro dichiarazione di raccolta e produzione “on line” per mezzo di un CAA al quale hanno conferito mandato e costituito il proprio fascicolo aziendale, hanno per la presente campagna l’opportunità contestuale di verificare lo status del proprio fascicolo e quindi l’obbligo di eventualmente aggiornare ulteriormente i dati della consistenza aziendale inerente lo schedario viticolo registrato sul SIAN (modello B1) prima di provvedere alla compilazione della dichiarazione stessa. Il modello B1 deve essere aggiornato e concordante prima dell’acquisizione della dichiarazione.

I produttori che, per la prima volta, ricorrono alla compilazione “on line” della propria dichiarazione di raccolta e produzione presso il CAA, e che quindi conferiscono il mandato e costituiscono il proprio fascicolo aziendale, al solo fine di provvedere ad operare gli aggiornamenti necessari nel modello B1 delle Superfici Vitate, possono usufruire di **15 gg.** di tempo oltre il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione definito nella presente Circolare. La dichiarazione di raccolta e produzione deve essere comunque presentata al CAA entro il termine di scadenza. La stampa della stessa potrà avvenire entro il suddetto ulteriore termine soltanto se il modello B1 risulterà aggiornato e concordante.

Anche il produttore che consegna una dichiarazione cartacea compilata a mano e che verrà successivamente acquisita nel SIAN, qualora vi sia discordanza, ha **l’obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il fascicolo aziendale e la propria dichiarazione delle superfici vitate (modello B1)**. Al solo fine di provvedere ad operare gli aggiornamenti necessari nel modello B1 delle Superfici Vitate, i produttori che consegnano una dichiarazione cartacea possono usufruire di **15 gg.** di tempo oltre il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione definito nella presente Circolare. La dichiarazione di raccolta e produzione deve essere comunque presentata entro il termine di scadenza.

Con ciò si precisa che ogni dichiarazione di raccolta e produzione deve essere sottoposta al controllo di:

- presenza della dichiarazione della superficie vitata (modello B1) ;
- corrispondenza delle superfici, in particolare la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta deve risultare minore o uguale (< =) alla superficie indicata nel modello B1 corrispondente. Nel caso in cui la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta sia superiore a quella indicata nel modello B1 corrispondente, verrà applicata una tolleranza massima del 5%, e comunque non superiore a 0,5 ha.. Al di fuori di tali parametri la dichiarazione verrà considerata discordante.

Le dichiarazioni presentate tramite i CAA contengono la superficie indicata nel corrispondente modello B1.

Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che risulteranno discordanti, o rispetto alla banca dati dei B1 presente nel SIAN o rispetto alle proposte di aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate presentate dal CAA, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell’art. 13 del Reg. CE n. 1282/2001 ; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che risulteranno totalmente mancanti di collegamento ad un modello di dichiarazione delle superfici vitate nella banca dati dei B1 presente nel SIAN, saranno considerate come **non presentate** ai sensi dell’art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

4.1 Soggetti interessati

4.1.1 Dichiarazione di raccolta uva

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001.

Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale della Repressione Frodi con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- I produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma;
- I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità descritte nelle "note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole".

4.1.2 Dichiarazione di produzione vinicola

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della campagna in corso:

- hanno prodotto vino;
- detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
- hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n.2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della dichiarazione di raccolta uve;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

5. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre l' **11 dicembre 2006** relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia:

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata;
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il modello è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre 2006, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione modificativa sempre entro la data dell' 11 dicembre 2006; sulla nuova dichiarazione dovrà essere barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare. La dichiarazione modificativa dovrà comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione iniziale.

Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente all' 11 dicembre 2006 ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.

6. Modalità di presentazione

Le dichiarazioni sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata; in particolare:

- raccomandata da ricevere entro il giorno 11 dicembre 2006;
- consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 11 dicembre 2006;
- inoltre telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 11 dicembre 2006.

6.1 Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)

Il CAA in applicazione, infatti, dell'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001, è tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- fornire al CAA dati completi e veritieri;
- collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del DM 27 marzo 2001.

I CAA sono, quindi, delegati dall'Organismo Pagatore a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di raccolta e produzione, **e/o gli allegati al modello di dichiarazione**, tramite le seguenti attività:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori;
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di raccolta e produzione necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
3. compilare la dichiarazione di raccolta e produzione utilizzando i servizi del portale SIAN;
4. effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando i servizi del portale SIAN (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;

7. protocollare la dichiarazione attribuendo un numero univoco alla stessa utilizzando i servizi esposti nel portale SIAN; con tale operazione – a seguito della protocollazione - si avvia il procedimento amministrativo;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
 - dichiarazione di raccolta e produzione firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
 - quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
 - distinta di ricezione.

In merito agli adempimenti relativi al fascicolo del produttore, il Manuale delle procedure - AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005 (e successive integrazioni) stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda/dichiarazione debba avvenire attraverso il "fascicolo aziendale" costituito e trattenuto presso i CAA convenzionati.

A tal fine i dichiaranti che sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 1493/99 e dalle disposizioni applicative nazionali, devono costituire il fascicolo aziendale presso il CAA a cui hanno dato mandato secondo le istruzioni contenute nel Manuale delle procedure -AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005 (e successive integrazioni).

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

6.2 Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA – comunicazione telematica

Tutto ciò premesso, i soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA – Centri di Assistenza Agricola ai quali, come è detto, si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali centri.

Quindi, entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2006, il dichiarante si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati richiesti ai fini della completa e corretta dichiarazione di raccolta e produzione **e/o gli allegati al modello di dichiarazione**.

L'operatore del CAA inserirà i dati relativi alla dichiarazione, con le modalità descritte al precedente punto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.8/10/2004 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di raccolta e produzione sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea, per mezzo di collegamento on line al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza a:

1. Ispettorato Centrale Repressione Frodi;
2. Tutti gli Organismi Pagatori;

3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio.

6.3 Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, in area pubblica, nella sezione modulistica, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione.

Tale modello non deve essere fotocopiato in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che funge da identificativo univoco.

A partire da questa campagna, per ridurre gli errori e facilitare la corretta identificazione della ditta dichiarante, contestualmente alla richiesta del modello **viene richiesta la digitazione del codice fiscale/CUAA del dichiarante** in modo da consentire la stampa di un modello precompilato nella parte anagrafica (Quadro A – Sez I Dati anagrafici).

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet.

Le modalità di compilazione della dichiarazione, oltrechè allegate alla presente Circolare, sono disponibili nelle “ Note esplicative “ presenti nell’area “ Servizi – Software e manuali – Manuali “ dello stesso sito internet www.sian.it.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma – con le modalità descritte in precedenza entro la data dell' 11 dicembre 2006, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.

Inoltre, l'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

AGEA Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2006/2007 VIA TORINO, 45 00184 –ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2006/2007
--

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e **può contenere più di una dichiarazione, purché relative al medesimo soggetto dichiarante.**

6.4 Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi

I produttori o gli Organismi Associativi che abitualmente utilizzano un proprio sistema informatico per la predisposizione e stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche quelle di Raccolta e Produzione, potranno utilizzare il loro sistema per stampare il modello di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione di vino, purché lo stesso contenga tutti i dati presenti nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare.

Ad ogni dichiarazione così prodotta dovrà comunque essere allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it, contenente il barcode.

La dichiarazione, quindi, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore con le modalità descritte in precedenza entro la citata data dell'11 dicembre 2006, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.

7 Controlli istruttori

I controlli istruttori riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);
- della **presenza e congruenza** con la dichiarazione delle superfici vitate ; in particolare si precisa che ogni dichiarazione di raccolta e produzione verrà sottoposta al controllo di:
 1. presenza della dichiarazione della superficie vitata (modello B1) ;
 2. corrispondenza delle superfici, in particolare la superficie indicata nella dichiarazione di raccolta deve risultare minore o uguale (< =) alla superficie indicata nel modello B1 corrispondente. Nel caso in cui la superficie indicata

nella dichiarazione di raccolta sia superiore a quella indicata nel modello B1 corrispondente, verrà applicata una tolleranza massima del 5%, e comunque non superiore a 0,5 ha.. Al di fuori di tali parametri la dichiarazione verrà considerata discordante.

7.1 Sottoscrizione della dichiarazione

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.3 Controlli anagrafici

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

7.4 Rappresentante legale

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione darà opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1282/2001.

8. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
F.to (Dr. Giancarlo Nanni)